



# COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

E-mail: [polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it](mailto:polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it) – P.E.C. [polizialocale.gorlamaggiore@legalmail.it](mailto:polizialocale.gorlamaggiore@legalmail.it)

**PROT. ORDINANZA POLIZIA LOCALE N. SETTORIALE 08/2026**

**OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) NELLE VIE SOTTOINDICATE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DEGLI AGRICOLTORI” IN DATA 15 FEBBRAIO 2026 DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 12:00**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

**Vista** la richiesta ricevuta il giorno 26/01/2026 al prot. n. 905 da parte del Sig. Landoni Massimo, volta ad ottenere il rilascio autorizzazione occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di una manifestazione “Festa degli agricoltori” che prevede lo stazionamento di macchine agricole in Piazza Martiri della Libertà;

**Ravvisata** pertanto la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nel tratto di strada di Piazza Martiri della Libertà, Via Dante Alighieri e Via Roma interessato dalla manifestazione, mediante l'istituzione temporanea del divieto di sosta, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero degli addetti ai lavori;

**Visti** gli artt. 6, 7 del nuovo Codice stradale approvato con D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.s.m.m.i.i.,

**Vista** la legge 07.08.1990 n.241;

### ORDINA

**IL GIORNO 15/02/2026 DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 12:00 L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA:**

- **IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ;**
- **IN VIA D. ALIGHIERI DAL CIVICO 10 FINO A PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ;**
- **IN VIA ROMA DAL CIVICO 9 FINO A PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ;**

**PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO**

### FA CARICO

**Al richiedente** ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, **di collocare almeno 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE** la dovuta segnaletica che vieta la sosta e la fermata in modo conforme al C.d.S. nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo stradale. Nello specifico la segnaletica di divieto di sosta andrà apposta in Piazza Martiri della Libertà dal civico 25 all'intersezione con striscia trasversale di arresto, in Via Dante Alighieri dal civico 10 fino a Piazza Martiri della Libertà, in Via Roma dal civico 9 fino a Piazza Martiri della Libertà. Il richiedente o soggetto dallo stesso delegato, fino al completamento della manifestazione, dovrà sorvegliare e garantire la perfetta efficienza della visibilità della relativa segnaletica temporanea di pericolo, di preavviso e di direzione.

I segnali permanenti che si trovino in contrasto con quelli temporanei devono essere coperti durante il periodo di vigenza dell'ordinanza che ha disposto la collocazione di questi ultimi. In caso di mancata collocazione di idonea segnaletica la presente ordinanza è da considerarsi inefficace.

I mezzi agricoli dovranno stazionare in Piazza Martiri della Libertà negli stalli di sosta ambo lati dal civico 25 all'intersezione STOP, in Piazza Martiri della Libertà negli stalli di sosta lato opposto civico 3 fino a lato opposto civico 9; in Via Dante Alighieri negli stalli di sosta dal civico 10 al civico 6, in Via Roma negli stalli di sosta dal civico 8 al civico 12, in Piazza Martiri della Libertà sul sagrato della Chiesa Parrocchia S. Maria Assunta, in Piazza Martiri della Libertà sul piazzale. Ultimata la manifestazione dovrà essere ripristinata la viabilità/segnaletica stradale preesistente.

### **AVVISA**

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. n. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivante dallo svolgimento della manifestazione.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore e viene trasmessa tramite indirizzi di posta elettronica:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Gruppo Protezione Civile;
- al Comando Stazione Carabinieri di Gorla Minore;
- al richiedente Sig. Landoni Massimo;
- a FNM Autoservizi.

Gorla Maggiore, 05/02/2026

Il Responsabile del Servizio di P.L.  
Vice Commissario Alessandro Tavano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)